



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2022, proposto da

Soc. Coop. Nuova San Michele, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Michele Vaira, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

***contro***

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Milano, via Freguglia, n.1;

Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

AMIU S.p.A. - Azienda Municipalizzata Igiene Urbana - Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

***e con l'intervento di***

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della delibera ARERA 363/2021 del 3 agosto 2021, nonché dell'Allegato A alla medesima, recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025», nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso;
- della deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, comunicata alla Società ricorrente in data 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA» nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso;
- della deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto «Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate» e relativi allegati, nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso;
- della nota AGER trasmessa a mezzo pec in data 18 gennaio 2022 alla ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o in altro modo collegato, ai provvedimenti gravati e su indicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della Regione Puglia e dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;

Visti gli atti di intervento spiegati dalle società indicate in epigrafe;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni sollevate non possano trovare adeguata disamina in sede cautelare, in ragione della loro complessità;

Ritenuto altresì che nelle more della decisione di merito la posizione della ricorrente possa essere irrimediabilmente pregiudicata dall'esecuzione degli atti impugnati, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto di titolarità della società e dei contratti in essere con altri operatori del mercato di riferimento (intervenienti nel presente giudizio);

Ritenuto pertanto di disporre la sospensione dell'efficacia della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021 nella parte in cui individua l'impianto di titolarità della società di discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in agro del Comune di Foggia (FG) in Loc. San Giuseppe quale impianto di chiusura del ciclo "minimi", nonché dalla conseguente determinazione di AGER di conferimento dei rifiuti CER 190501 nella discarica medesima;

Ritenuto che la complessità e la particolarità della questione giustificino la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende la deliberazione della Giunta regionale Puglia

n. 2251 del 29 dicembre 2021, nei limiti di cui in motivazione, nonché la nota AGER impugnata.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 ottobre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Valentina Santina Mameli**

**IL PRESIDENTE**

**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**